



GIORNALE

DELLA INTENDENZA DI TRAPANI

NUMERO XIII.

Al 1. Ottobre 1818.

(N. 95.) *Si danno delle istruzioni riguardanti la epizootia carbonosa.*

Trapani il 14. Settembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sostintendenti, e Mag. Aravi Municipali della Valle.

Signori

Le malattie degli animali, specialmente di quelli che sotto il rapporto dell' agricoltura e della sussistenza attaccano da vicino o le prime nolle della ricchezza pubblica, o la salute delle popolazioni, interessano essenzialmente l' amministrazione, e richiamano le di lei più vigili cure. E' perciò che l' igiene pubblica forma uno de' di lei rami più essenziali, e sotto questo vocabolo van compresi tutt' i mezzi che possono essere adattati per preservare da' mali contagiosi così gli uomini che gli animali.

E' dietro ai fatti principi, che io ho creduto rivolgere la mia attenzione per ora a que' morbi che attaccano gli animali bovini, de' quali è più frequente il contagio, e sono più pericolose le conseguenze; tanto più che in qualche punto di questa Isola, ancorchè

lontano dalla Valle, io ho notizia che già comincia a manifestarsi l'Epizootia carbonosa, proveniente da' bovi infetti delle vicine Calabrie.

E perchè meglio le disposizioni preventive di cui è parola in questa Circolare trovino esecuzione, non è qui fuori d' mestieri, che io prima d' ogni altro dia i caratteri distintivi di questa malattia sul primo suo nascere.

I sintomi che l'annunziano, e che ne fanno il dispiacevole corteggio sono dunque.

- I. Scolo bavoso dalle narici e dalla bocca.
- II. Difficile masticazione da impedire di prender cibo.
- III. Gonfiore per lo più nelle estremità anteriori da proibir loro l'ingresso.

VI. Finalmente quando il male è avanzato, fetidissimo fiato, dimagrimento, estrema prostrazione di forze.

Al ricevimento quindi della presente io ingiungo a' Magistrati Municipali facendo noto l'oggetto cui è ciò diretto.

I. L' invitare tutti i possessori di animali bovini a presentare la rivela de' rispettivi animali di questa famiglia colla distinzione di sani, ed ammalati. Gli stessi proprietari dovranno ugualmente per ogni settimana, indicare al Magistrato tutte le variazioni per malattie che potessero succedere ne' medesimi, co' sintomi delle stesse.

Queste rivela, e notizie settimanali saranno recate secondo il modello annesso alla presente circolare, che io mi attendo in fine d' ogni settimana da ciascun Magistrato Municipale, onde possa su i medesimi formare il travaglio generale da presentare al Governo. Quando alcuna novità vi sia il modello mi sarà inviato con questa indicazione. È inutile che io richiami su questo periodico lavoro tutta la loro responsabilità, dichiarando da ora che adatterò le più rigorose misure contro gli esitanti.

II. Alla notizia che avrà il Magistrato di ritrovarsi in qualche gregge uno, o più bovi ammalati di morbo contagioso sia della natura di quello indicato di sopra, sia di altro simile si assicurerà nel momento se sia stato separato da qualunque animale sano, facendo tenere sotto la più stretta custodia, e dargli per cibo erba mietuta.

III. Gli individui che avranno avuto pratica con alcuno degli animali bovini ammalati, dovranno astenersi di commerciare cogli altri animali tant prima che non abbiano cambiate per intero di vesti.

IV. Il terreno in cui saranno rinchiusi detti animali ammalati sarà spesso in fiato con letame forte, o con acqua di calce, e gli escrementi, qualunque residuo de' loro alimenti, ed ogni altra sorta d' immondizia immediatamente bruciata.

V. In caso di morte per malattia di alcuno de' suddetti animali bovini, il Magistrato resta incaricato di farlo bruciare immediatamente con tutto il cuoio in sua presenza rimettendone la fede. La esecuzione di queste disposizioni sia per parte dei rispettivi proprietari, sia per parte de' rispettivi Magistrati Municipali porta seco stretta responsabilita, dovendo essere i negligenti, e controventori puniti con un mese di carcere e con una multa di onze venti.

Dopo ciò si invita ciascun Magistrato Municipale a far noto a rispettivi loro Amministratori quanto in questa è disposto, e di curarne indi lo stretto adempimento.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNE

STATO SETTIMANILE DEGLI ANIMALI

Num. de' bovi in totale	Divise in		Sistemi degli ammalati	Se siensi separati da' sani	Se siensi lavati con lessiva i luoghi dove sono	Se bruciati i residui e gli escrementi
	Sani	ammalati				

BOVINI DEL COMUNE DI

Se quelli che vi han contatto abbiani cambiate le vesti nel comunicar co'sani	Num. de' morti di tal morbo	Se siensi immediata- mente bruciati col cupo	Osservazioni

(N. 96) Si partecipa il Sovrano rescritto con cui si determinano le attribuzioni del Magistrato Supremo di salute pubblica, e degl' Intendenti nel ramo sanitario, e si distingue questo servizio in marittimo, ed interno.

Tropani li 20. Settembre 1818.

L'INTENDENTE

A Signori Sottintendenti e Magistrati Municipali della Valle.

IL Segretario di Stato Ministro degli affari Interni presso il Luogotenente Generale con Minifrenale pervenutami oggi stesso mi ha scritto quanto segue.

Del Segretario di Stato Ministro degli affari Interni mi è stato comunicato il presente Real Rescritto = Eccellenza = Ho rassegnato a S. M. la contestazione insorta tra questo Magistrato Supremo di Salute, e varj Intendenti delle Provincie in cotesti Reali Domini per ciò che riguarda i limiti, entro i quali ciascuno dev'essere chiamato a vigilare all'interessante oggetto della salute pubblica.

La Maestà Sua si è dignata di risolvere quanto siegue

I. Il Magistrato di Sanità dev'esser Supremo, ed indipendente. Egli deve continuare ad esser rivestito di tutte le sue attribuzioni, e trovarsi alla testa di tutto il servizio Sanitario, tanto marittimo, che interno siccome si pratica in Napoli, e presso tutte le nazioni colte di Europa.

Ma ove questa istituzione resti slegata dal rimanente degli ordini Civili, non potrà mai attendere ai suoi gelosi disimpegni in tutta l'ampiezza di cui è suscettibile.

Convien dunque conciliarla, e rannodarla sotto tutti i suoi rapporti di sistemi amministrativi nuovamente stabiliti. Il servizio del Re è uno ed il potere cooperante di tutti gli organi dello stato deve concorrere a vigilare l'adempimento.

II. Gl'Intendenti devono considerarsi come Direttori di tutto il servizio Sanitario delle loro rispettive Provincie, ma concretamente alle disposizioni, che vengono loro comunicate dall'Amministrazione Suprema residente in Palermo, con la quale saranno in attiva corrispondenza.

za; e senza poter prendere da se' soli, fuorché delle misure provvisorie ne' casi d'urgenza.

L'unità, e la centralizzazione pel sistema è il primo garante della esattezza del servizio.

III. Le Deputazioni Locali sono gli ultimi Agenti di esecuzione per il servizio Sanitario marittimo.

Le Autorità Municipali sono gli ultimi agenti di esecuzione per il servizio Sanitario interno.

Questi due rami devono restar sempre, e scrupolosamente distinti. Intralciandosi fra di loro, imbarazzerebbero a vicenda il servizio, tutto andrebbe in disordine.

IV. L'Amministrazione suprema non può avere, che due classi di disposizioni a dare.

Quelle motivate da misure generali.

Quelle motivate da misure parziali.

V. Nel servizio Sanitario marittimo le disposizioni in via di misura generale devono esser comunicate ai soli Intendenti, ai quali compete il diramarle alle Deputazioni locali, ed il vegliarne l'adempimento colla loro Autorità.

Le Disposizioni relative ai casi parziali debbono anch'esser comunicate agl'Intendenti, per ciò che riguarda quelle disposizioni locali, che sono nella loro medesima residenza.

L'Amministrazione Suprema potrà comunicarle direttamente a quelle Deputazioni, che non sono ne' capi luoghi delle Provincie, acciò il commercio non sia paralizzato, e non resti lungamente esposta a' pericoli la salute pubblica. In quest'ultimo caso però non si tralascierà mai di darne nel tempo stesso partecipazione, per intelligenza, agli Intendenti rispettivi, acciò essi veghino alla condotta delle Deputazioni e cooperino all'adempimento delle misure, specialmente ne' casi parziali di alta importanza.

V. Nel Servizio Sanitario interno, tutte le disposizioni sieno generali, sieno parziali, devono esser comunicate ai soli Intendenti, perchè lo spirito delle Leggi amministrative esige che le autorità Municipali non debbano corrispondere con alcun funzionario fuori Provincia.

Gli Intendenti sono i loro superiori immediati, ed esclusivi.

VI. Le Deputazioni locali devono dipendere dall'Amministrazione Suprema, come prima Autorità, e dagl'Intendenti rispettivi, come incaricati di disporre, e vigilare l'adempimento delle Leggi, e de' regolamenti generali.

Essi non devono esser presiedute da alcuno, perchè non sono

Collegi deliberanti, ma Collegi passivamente esecutori degli ordini loro superiormente comunicati. Gli Intendenti devono far conoscere alle Deputazioni la loro autorità con ordine in iscritto, senza che sia necessario presedere personalmente alle medesime deputazioni sulle quali essi esercitano in altro modo la influenza.

S. M. ha deciso, che su questa basi debba conciliarsi la contestazione insorta tra varj Intendenti, ed il Magistrato Supremo, in fatto di servizio Sanitario, come si pratica in Napoli.

Nel Real Nome io lo partecipo all' E. V. per lo corrispondente adempimento. = Napoli 9 Settembre 1818

Ed io nel real nome lo partecipo questa Sovrana determinazione per l' adempimento. Palermo 17 Settembre 1818

Il Marchese Ferreri

Comunico loro questa sovrana determinazione per l' adempimento di risulta.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N 97) Si comunica la Sovrana decisione, con cui S. M. stabilisce per principio, che le spese necessarie pel servizio sanitario debbano essere apprestate dagli Intendenti, calcolate le risorse de' rispettivi Comuni, dovendo limitarsi la ingerenza del Supremo Magistrato di salute alla deliberazione delle misure da adottarsi, onde preservare questi Reali Domini dal contagio.

Trapani 20 Settembre 1818

L' INTENDENTE

A' Sig. Sottintendenti, Magistrati Municipali, Deputazioni Sanitarie ed Incaricati Extraordinary di Salute pubblica della Valle.

Signori

IL Segretario di Stato Ministro degli Affari interni preffo il Luogotenente Generale, con Ministeriale pervenutami oggi stesso mi ha scritto

quanto segue = Dal Ministro di Stato degli affari interni mi è stato co-
 municato lo che segue = Eccellenza = Ho rassegnato a S. M. il di-
 lei foglio del 1 dell'andante, che contiene tutte le misure sanitarie
 adottate e proposte da cotesta Suprema Generale Deputazione di salute
 nella circostanza della peste sviluppata nella Città di Tunisi

La M. S. è rimasta intesa degli espedienti che si son presi, onde
 prevenire qualunque disastro, che un tale avvenimento potrebbe pro-
 durre alla pubblica salute, nulladimeno non ha trovate meritevole
 della sua sovrana approvazione, che la Deputazione stessa abbia ri-
 scuotere direttamente dai Comuni la contribuzione sanitaria e cor-
 rispidenza delle spese che occorrono per questo straordinario ser-
 vizio. E' sua sovrana volontà, che non si alterino in conto alcuno
 i sistemi, che si trovano ordinati, e che in questa parte de' suoi
 reali domini sono in piena osservanza. Per effetto di questi sistemi
 il Magistrato delibera sulle misure di Sanità, che debbono adottar-
 si, e le partecipa agli Intendenti, onde possano disporre i mezzi neces-
 sari della esecuzione. Sono gli Intendenti autorizzati a calcolare gli esiti
 che possano occorrere pel disimpegno di tal servizio. Essi dispongono
 interinamente i fondi opposti per incominciare lo adempimento,
 e propougono poi alla superiore approvazione i progetti di ratizzo
 fra' Comuni, ovvero gli altri mezzi che crederanno vevoli a far
 fronte a tali spese. Questo procedimento eseguito dagli Intendenti
 con giudizio e celerità, in nulla trattiene le operazioni sanitarie,
 che debbono praticarsi, ed è stato sempre con felice successo e con
 Sovrana soddisfazione eseguito in questa Provincia. Vuole in con-
 seguenza la M. S. che altrettanto si pratici in cotesta parte de' suoi
 reali domini.

Io partecipo loro questa Sovrana decisione per loro intelligenza,
 e regolamento.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N 98) Si danno delle istruzioni per esecuzione del Sovrano rescritto
 de' 9 Settembre, col quale si designano le attribuzioni rispettive
 del Magistrato Supremo di salute pubblica, degli
 Intendenti, de' Magistrati Municipali, e delle
 Deputazioni locali nel ramo sanitario.

Trapani li 20. Settembre 1713.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, Deputazioni Sanitarie,
 ed Incaricati esstraordinarij di salute pubblica della Valle.

Signori

Dopo di averle comunicate le Sovrane decisioni di S. M. una che
 concerne i limiti entro i quali il Magistrato Supremo residente in Pa-
 lermo e gli Intendenti nelle loro Valli debbono essere rispettivamente
 chiamati a vigilare all'interessante oggetto della Salute pubblica; l'al-
 tra relativa alle spese, e contribuzioni Sanitarie; simo ora esser con-
 venevole per maggior dilucidazione, e per lo più esatto adempimento
 delle dicestenti succette, di annunziarle distintamente i risultati delle stesse

1 Tutto il servizio Sanitario comprende due rami, cioè quello ma-
 rittimo, e quello interno. E per l'uno, e per l'altro ramo potranno
 darsi disposizioni generali, e disposizioni parziali.

2 L'Intendente nella sua Valle è Direttore di questo intero ser-
 vizio cocronemente alle disposizioni che gli saranno comunicate dal-
 l'amministrazione Suprema residente in Palermo colla quale perciò a
 questo riguardo e in attiva corrispondenza.

3 Egli quindi dirama gli ordini convenienti a coloro, che so-
 no gli ultimi Agenti di esecuzione, e veglia per l'esatto adempimen-
 to delle suddette disposizioni.

4 I succennati due rami di servizio sanitario rispetto agli Agenti
 enunciatati debbono restar sempre e scrupolosamente divisi.

5 Le Deputazioni locali sono gli ultimi Agenti di esecuzione per

lo servizio Sanitario marittimo. Esse senza poter corrispondere con la suprema Amministrazione per tutte quelle Disposizioni che si danno dalla medesima per via di misure generali come neppure quando esistono nel Capo-Luogo di Provincia, ove risiede l'Intendente, per quelle parziali, e senza poter fare alla stessa in questi casi alcun rapporto, eseguiranno inviolabilmente gli ordini, che saranno dati loro ed all'Intendente come incaricato di disporre, e di vigilare l'adempimento delle Leggi, e de' regolamenti generali, e come colui a cui solo appartiene nei casi anzidetti la comunicazione e la corrispondenza colla summentovata Amministrazione Suprema.

6. Le Deputazioni, che non sono nel Capo-Luogo di residenza dell'Intendente, siccome per non essere paralizzato il commercio, e non restare lungamente esposta a' pericoli la salute pubblica, possono aver comunicate direttamente dall'Amministrazione Suprema le disposizioni parziali, sono obligate di dar subito conto dell'esecuzione delle stesse all'Intendente, il quale è quello che deve anche di queste curare l'adempimento, e vigilare sulla condotta di qualunque Deputazione locale esistente nella sua Valle.

7. Ciascuna Deputazione locale qualunque siano state per lo passato le sue attribuzioni sarà circoscritta d'oggi innanzi nella esecuzione delle sue incombenze al territorio del Comune ove ella esiste.

8. In conseguenza di ciò la Deputazione di Trapani tanto per le disposizioni generali quanto ancora per quelle parziali non può corrispondere coll'Amministrazione Suprema o con altra Deputazione, o Autorità Municipale, ma comunicare esclusivamente coll'Intendente.

9. Per il servizio Sanitario interno gli ultimi Agenti di esecuzione sono le Autorità Municipali. Quelle a tale riguardo non possono ne pure aver corrispondenza con qualsivisia funzionario fuori provincia, ma solamente eseguir debbono gli ordini che sarà loro per darli nel modo di sopra l'Intendente, ch'è il di loro immediato ed esclusivo superiore.

10. Il servizio Sanitario marittimo comprende anche l'economia, e per dir meglio le spese che sono necessarie ad eseguir le misure, e gli spedienti che si prendono dall'Amministrazione Suprema per la custodia della salute pubblica in caso di peste, o di altro contagio di qualsivoglia specie, e per impedire qualunque disastro, che mai possa avvenire da simili avvenimenti, ed in oltre le contribuzioni da imporsi ai Comuni a tale oggetto.

11. Le disposizioni per questa economia son riservate all'Intendente.

12. L'Intendente in conseguenza di poi che gli saranno state comunicate nei predetti casi le divise misure ed spedienti li farà pre-

losi alle Deputazioni locali, dalle quali gli sarà rimesso un ragguglio di tutto ciò, che è bisognevole nella esecuzione degli stessi e pel servizio Sanitario in quelle circostanze.

13 Indi colla scorta di questo ragguglio l'Intendente calcolerà gli esiti, che possono occorrere per il disimpegno di tal servizio, e disporrà i fondi opportuni per incominciare l'adempimento, e proporrà indi con celerità alla superiore approvazione i progetti di rizzo fra i Comuni ovvero gli altri mezzi, che crederà valevoli a far fronte alle spese sovra enunciato; onde non essere in nulla trattenute le operazioni sanitarie. E prenderà del pari nei casi occorrenti altre misure per il pagamento da farsi secondo il vero numero delle guardie, e lo esatto servizio che esse appresteranno.

14 Le Autorità Municipali per la contribuzione di tali spese non eseguiranno da oggi innanzi altre disposizioni che quelle che sarà loro per dare l'Intendente.

L'Intendente
BARONE PASTORE
 Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

(N 99) Si danno le istruzioni necessarie, onde provvedersi al giornaliero pagamento delle guardie sanitarie durante il bisogno del Cordone.

Trapani li 29. Settembre 1818.

L'INTENDENTE

A Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, Deputazioni Sanitarie, ed Incaricati del Cordone della Valle.

Signori

Avevo voluto provvedere, in un modo il meno soggetto ad inconvenienti, al pagamento delle guardie sanitarie ne' limiti del territorio di questo Comune; io ho creduto expediente di affidarne colli l'incarico

co a Signori

Le relazioni de' medesimi coll' Amministrazione Municipale saranno le seguenti, ed ella avrà cura di passarne con avviso preventivo al Tesoriere, o Cassiere trascrivendogli per intero il contenuto della presente.

1. Le guardie sanitarie saranno pagate a titolo di abbuoncamento con anticipazione da dieci in dieci giorni. L'ammontare di quest'anticipazione sarà dietro avviso degli incaricati suddetti fatto conoscere dal Magistrato al Cassiere, il quale avrà l'obbligo, sotto la sua più stretta responsabilità di passarne la somma corrispondente ai medesimi ritirandone un provvisorio ricevo.

2. Alla fine di ogni decade gli incaricati suddetti giustificheranno l'esito dell'accounto ricevuto con uno stato di movimenti secondo il modello numero 1. che le compiego. Questo stato essendo il risultato della visita eseguita nel corso di dieci giorni, porterà nella rubrica corrispondente il ricevo di ciascuna guardia sanitaria, e sarà firmato, tanto dagli incaricati suddetti, che dalla Deputazione sanitaria del Comune.

3. Il Cassiere, fatto il calcolo della somma anticipata per abbuoncamento, e di quella cui accende lo stato de' movimenti, supplirà al dipiù, se l'accounto sia stato al di sotto dell'esito effettivo, ed imputerà al successivo abbuoncamento, l'avanzo ove l'anticipazione sia stata maggiore dell'esito.

4. L'esito fatto per guardie sanitarie, sarà quindi giustificato dal Cassiere cogli stati di movimenti, di cui si è fatto parola, e col corrispondente mandato del Magistrato. E li Baccanti che non sia passato l'accounto della seconda decade agli incaricati, se quello della prima decade non sia stato giustificato nel modo anzidetto.

5. Trattandosi d'una spesa, che interessa tutti i Comuni della Valle, io vado ad occuparmi di una ripartizione, che faccia gravarla egualmente su tutti. Questo Comune in conseguenza riceverà con mia prevenzione il sussidio corrispondente all'esito, che soffre dalle altre Comuni giusta la nota, che sarà per fargli pervenire. Il Cassiere porterà in unico intanto queste somme ricevute per razzie, con quella quota parte, che si appartiene al proprio Comune, e giustificherà per intero l'esito cogli stati di movimento legalmente redatti.

6. Intanto fino a che io non avro fatto pervenire il notamento delle somme, che dovranno corrispondere gli altri Comuni, trattandosi di servizio urgente, ella ove l'articolo corrispondente dello stato di discusso provvisoriamente, preleverà a titolo d'impronto da tutti gli altri articoli dello stato discusso le somme necessarie, a non far mancare il

servizio, salvo a ripianarne il vuoto coi contingenti degli altri Comuni, appena sarà stato eseguito il ratizzo.

Metto l'esecuzione della presente sotto la sua più stretta responsabilità, non che del Casiere, ne avvengano degl'inconvenienti in qualunque modo per l'inadempimento di quest'ultimo articolo.

Ed affinché ciascun Magistrato conosca ciocche ho scritto in corrispondenza a' rispettivi incaricati del pagamento delle guardie, ho creduto utile a' inserire qui l'ufficio loro diretto.

Signori

Esigendo il ben dell'interessante servizio del cordone stabilito per la peste di Tunisi, che persone di sperimentato zelo e probità, e dotate di pari attività fossero destinate a vigilare su la esistenza delle guardie, e su la esattezza dei corrispondenti salari; io non sapendo meglio rivolgere la mia scelta, che su le di loro persone che conosco forate di queste qualità, mi son determinato di addossarne loro l'incarico in conformità di quanto è qui appresso disposto.

1. **1.** Lieno si occuperanno dal primo Ottobre in avanti a pagare le guardie sanite e mense pel cordone ne' limiti del territorio di questo Comune su la rassegna che faranno in detto primo giorno, e che trascriveranno in uno stato di cui le compiego il modello 1. Questa rassegna sarà eseguita postò per postò senza obbligare le guardie a lasciare il servizio, e ciò sotto la immediata e stretta di loro responsabilità.

2. **2.** Questo stato non sarà redatto che una volta sola, servendo unicamente per conoscere le somme giornaliere, che sono necessitate al mantenimento delle guardie del cordone.

3. **3.** Il Casiere o sia Tesoriere di questo Comune è stato da me incaricato per mezzo del Magistrato Municipale a passar loro a titolo di *abbonco* il denaro presuntivamente necessario pel pagamento delle guardie durante il corso di dieci giorni. La somma bisognevole sarà indicata al Casiere con loro lettera di ufficio, e provvisorio ricavo.

4. **4.** Elleno ricevuto il denaro o direttamente a ciascuno, o per mezzo di uno de' Capiposti, o in fine per mezzo de' loro procuratori legalmente eletti pagheranno giorno per giorno le guardie suddette: baderanno però a non permettere che per questo oggetto abbandonino anche per momenti il servizio.

5. **5.** L'abbonco ricevuto dal Casiere sarà alla fine di dieci giorni giustificato colle stato decenario, di cui compiego loro il modello 2. Questo stato dovrà portare le firme delle guardie scriventi, ed il segno di croce per quelle che non sanno scrivere, e dovrà essere firmato tanto da uno di loro, che dalla Deputazione Sanitaria del Comune.

6. Il Casiere ricevendo in fine dei dieci giorni lo stato suddetto legale col mandato corrispondente del Magistrato porterà in esito il primo abbonamento per la somma giustificata nello stato decadario di numero 2. e passerà all'anticipazione del secondo e così sarà praticato da dieci giorni in dieci giorni: in modo che se l'esito di dieci giorni ammonterà a somma maggiore dell'abbonamento ricevuto, il Casiere darà il supplemento, e quindi passerà al pagamento del successivo abbonamento. ove poi sia minore, imputerà il dappiù nell'abbonamento che viene.

7. Perché si sia sicuro che il numero delle guardie pagate sia realmente quello impiegato nel cordone, per giro, ed a vicenda in ogni decade ciascun di loro visiterà i posti due volte, in ore, e giorni diversi: prevenendole che la firma dell'incaricato della decade nello stato decadario porta seco responsabilità di visita eseguita.

8. Questa visita però non riguarda che l'esistenza sola delle guardie, ed il badare che non sieno rappresentate fittiziamente da persone che trovansi nelle vicinanze per proprie incombenze, appartenendosi alle Deputazioni Sanitarie, ed incaricati straordinari di salute pel cordone il vigilare, e prender conto della esattezza del servizio. Siccome però l'esistenza degli individui forma parte del servizio, così queste ultime potranno, e dovranno del pari avvertire nel firmare lo stato decadario, se stavi stata persona non esistente, come del pari passeranno a loro notizia tutte le mutazioni d'individui le sospensioni di paga, e tutte le disposizioni in riguardo a pagamento da loro prese, onde fare che il servizio proceda con esattezza.

9. Onde abbiano a loro comodo i mezzi di viaggio, nel caso che ne credessero essenziale il bisogno essendomi d'altronde rivolto a persone della loro condizione, onde l'amministrazione sotto il meno possibile dispendio, ho disposto che a loro richiesta il Comune, e per esso il Magistrato Municipale somministri la vettura: questo esito sarà portato nello stato decadario medesimo certificato dall'incaricato di decade, ed in ultimo numero.

Nell'incaricarle quindi di mettervi d'accordo col Casiere, colle Deputazioni Sanitarie e coll'incaricato straordinario, a quali ho passato gli ordini corrispondenti: io non dubito, che elleno non siano per portare in questa incombenza tutta quella attenzione, e scrupolosità, che il Governo si attende da loro, e che io in fine del servizio gli rassegnerò come merito, onde li degni della sua particolare considerazione.

L'Intendente

BAKONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO



